

CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER L'ACQUISTO DI BENI (CG-G)

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali (CG-G) disciplinano la stipulazione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti concernenti l'acquisto di beni (compreso l'eventuale montaggio).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta alla FFS SA, l'Azienda accetta le presenti CG. Le parti possono concordare deroghe per iscritto nel contratto se queste sono oggettivamente giustificate.

2 Offerta

- 2.1 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta di offerta della FFS SA.
- 2.2 Nell'offerta l'Azienda indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto e le spese di trasporto.
- 2.3 L'offerta e l'eventuale dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta di offerta non sia stabilito diversamente.
- 2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta di offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di quattro mesi dal ricevimento dell'offerta.

3 Coinvolgimento di terzi

- 3.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.
- 3.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.
- 3.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

4 Luogo dell'adempimento e rischi

- 4.1 La FFS SA designa il luogo dell'adempimento.
- 4.2 Gli utili e i rischi passano alla FFS SA sul luogo dell'adempimento.

5 Fornitura di materiale, modelli e mezzi di produzione

- 5.1 *Fornitura di materiale:* se la FFS SA fornisce all'Azienda il materiale necessario per l'esecuzione del contratto, il materiale resta di proprietà della FFS SA. Esso deve essere designato come tale e separato. Quando lo riceve, l'Azienda sottopone il materiale a un controllo. I danni riscontrati devono essere immediatamente segnalati per iscritto alla FFS SA.
- 5.2 *Modelli e mezzi di produzione:* se la FFS SA mette a disposizione dell'Azienda modelli o mezzi di produzione per l'elaborazione dell'offerta o l'esecuzione del contratto, questi possono essere impiegati esclusivamente a tale scopo. Essi restano di proprietà della FFS SA, devono essere designati come tali dall'Azienda, conservati con cura e restituiti su richiesta.

6 Prescrizioni in materia d'importazione

- 6.1 L'Azienda garantisce l'osservanza di eventuali restrizioni all'esportazione e prescrizioni in materia d'importazione dal luogo di provenienza a quello di fornitura in conformità a quanto stabilito nel contratto. L'Azienda informa la FFS SA per iscritto su eventuali restrizioni all'esportazione del Paese di provenienza.

7 Consegna e montaggio

- 7.1 La consegna dei beni nel luogo di esecuzione di cui al numero 4 avviene previa firma del bollettino di consegna.
- 7.2 Se anche il montaggio dei beni è oggetto del contratto, la FFS SA concede all'Azienda l'accesso ai propri locali necessario a questo scopo.

7.3 L'Azienda rispetta le prescrizioni della FFS SA, in particolare le disposizioni sulla sicurezza e il regolamento interno.

7.4 La FFS SA controlla l'oggetto dell'acquisto senza indugio, ma al più tardi entro 30 giorni dalla consegna.

8 Retribuzione

8.1 L'Azienda fornisce le prestazioni a prezzi fissi.

8.2 La retribuzione indennizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. La retribuzione comprende in particolare i costi d'imballaggio, di trasporto e di assicurazione, le spese, i diritti di licenza nonché i tributi pubblici (ad es. IVA).

8.3 L'Azienda emette fattura secondo il piano dei pagamenti. Se non è stato convenuto un piano dei pagamenti, la fattura è emessa dopo la fornitura di tutte le prestazioni. L'IVA è indicata separatamente nella fattura. Salvo accordo contrario, il pagamento è effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa correttamente.

9 Mora

9.1 L'Azienda è costituita in mora se non rispetta i termini e le scadenze che in base al contratto hanno per effetto la mora (operazioni con data di scadenza); negli altri casi la messa in mora avviene tramite diffida e fissazione di un congruo termine supplementare.

9.2 Se è costituita in mora, l'Azienda deve pagare una pena convenzionale pari all'1 per mille della retribuzione per ogni giorno di ritardo, ma al massimo il 10 per cento della retribuzione totale.

9.3 Il pagamento della pena convenzionale non dispensa l'Azienda dagli altri obblighi contrattuali ed è dovuto anche in caso di accettazione delle prestazioni senza riserve. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti nella misura in cui l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale viene dedotta da un eventuale risarcimento dei danni.

9.4 La FFS SA è autorizzata a compensare la pena convenzionale con il corrispettivo.

9.5 La pena convenzionale è dovuta per ogni scadenza non rispettata (in via cumulativa).

9.6 Se i termini vengono rinviati di reciproco accordo, ciò vale per analogia anche per la pena convenzionale.

9.7 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

10 Diritto al pagamento diretto della FFS SA

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

11 Responsabilità

11.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. È esclusa la responsabilità per perdita di guadagno.

11.2 Le parti rispondono del comportamento del loro personale ausiliario e dei terzi incaricati (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

12 Garanzia per difetti

12.1 L'Azienda garantisce, in veste di specialista e in considerazione dell'uso cui sono destinati i beni forniti, che questi ultimi possiedono le caratteristiche promesse, soddisfano le prescrizioni legali e non presentano alcun difetto materiale o giuridico che pregiudichi il loro valore o l'attitudine all'uso cui sono destinati.

12.2 In caso di difetti, la FFS SA può scegliere se:

- detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;
- recedere dal contratto;
- chiedere beni senza difetti o
- chiedere la riparazione.

12.3 La durata della garanzia è di 24 mesi dalla consegna o dall'eventuale montaggio dei beni. La FFS SA notifica i difetti riscontrati per iscritto entro 60 giorni dalla scoperta.

12.4 Se nel periodo di garanzia devono essere eliminati difetti o sostituite parti, per le componenti in questione il periodo di garanzia ricomincia a decorrere dal momento dell'eliminazione del difetto o della sostituzione.

13 Disposizioni in materia di protezione del lavoro, condizioni di lavoro della manodopera e parità di trattamento

13.1 L'azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti sulla tutela del lavoro, le condizioni di lavoro nonché a garantire la parità di trattamento come da autocertificazione allegata al contratto debitamente firmata

13.2 In caso di violazione di tali obblighi, l'Azienda è tenuta a pagare alla FFS SA una pena convenzionale. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-.

13.3 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

14 Integrità

14.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.

14.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.

14.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle

gare d'appalto.

14.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi descritti dal par. 2 e 3, l'Azienda dovrà pagare una pena convenzionale alla FFS SA, pari, per ogni inosservanza, al 15% del corrispettivo concordato nel contratto presumibilmente soggetto a violazione. Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti, a meno che l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa.

14.5 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

14.6 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

15 Audit

15.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.

15.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.

15.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.

15.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

16 Riservatezza

- 16.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.
- 16.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.
- 16.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.
- 16.4 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, è tenuta a pagare all'altra parte una pena convenzionale, se non è in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% dell'ammontare del contratto per ogni singolo caso, almeno CHF 3000.- e al massimo CHF 100 000.-. Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dall'obbligo di riservatezza. La pena convenzionale viene aggiunta al risarcimento danni dovuto.**
- 16.5 In un contratto quadro la base di calcolo per la pena convenzionale corrisponde al corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso di assenza di un corrispettivo per l'anno precedente si applica il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

17 Dichiarazione ai media (incl. social media, testimonials) e uso del logo FFS

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente testimonials) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

18 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

19 Nessuna rinuncia

L'attesa o il rinvio della rivendicazione di diritti ovvero il mancato esercizio o l'esercizio solo parziale dei diritti di una parte non comportano la rinuncia a questi diritti o a diritti futuri. Per essere valida, la rinuncia deve essere dichiarata per iscritto dalla parte che rinuncia.

20 Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti.

21 Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

22 Foro competente

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.